

zione del R. Commissario in data 4 agosto 1931-I, fu stabilito di sospendere ogni retribuzione di compenso provvisoriale per quelle operazioni di riscatto di debito vitalizio dei Comuni, per le quali, alla data del 31 gennaio 1932-I, non fosse intervenuta l'approvazione delle Autorità competenti, mentre, per quelle operazioni per cui tale approvazione fosse intervenuta, veniva deciso di mantenere gli impegni provvisoriali già assunti nei confronti delle Agenzie Generali dipendenti.

Si stabiliva inoltre, che successivamente alla data suddetta la trattazione di tali operazioni fosse avocata direttamente alla Direzione Generale, la quale avrebbe provveduto a mezzo di suoi diretti funzionari. Tuttavia in seguito, la Direzione Generale, nel proposito di non danneggiare le Agenzie Generali che pur essendosi preoccupate, sostenendo le spese, di portare a compimento tali operazioni nel termine stabilito del 1.º gennaio 1932, non erano riuscite, per ragioni indipendenti dal loro interessamento, a raggiungere l'intento, stabilì di assegnare dei compensi, ma in misura notevolmente ridotta rispetto ai precedenti, anche per quelle operazioni che alla data